

TRIBUNALE DI MILANO

**RICORSO EX ART. 281-DECIES C.P.C. e CONTESTUALE INVITO ALLA
MEDIAZIONE CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI**

nell'interesse di **SNAM RETE GAS S.P.A.** (C.F. 10238291008), con sede legale in Milano, 20139, via Vezza d'Oglio n. 6, in persona del suo legale rappresentante avv. Francesca Muraca, nella sua qualità di AGC Litigation, Legal Administration & Hse Legal Affairs di Snam S.p.A e procuratrice di Snam Rete Gas S.p.A., giusta procura Notaio Ezio Ricci del 21 settembre 2023, Rep. n. 89548, Racc. n. 27781, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 4 ottobre 2023 al n. 93781 serie 1T (**All. A**), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Fabio Todarello (cod. fisc. TDRFBA70S23D976K – PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Federico Novelli (C.F. NVLFRC73P24F839M – PEC: federico.novelli@milano.pecavvocati.it) e Cristina Grassi (cod. fisc. GRSCST75L62L424P - PEC cristina.grassi@milano.pecavvocati.it), tutti del Foro di Milano, anche in via disgiuntiva tra loro, i quali, in forza della predetta procura, eleggono domicilio presso il loro studio in Piazza Velasca n. 4, Milano, e domicilio digitale presso i predetti indirizzi PEC, cui si dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio.

– *ricorrente* –

contro

i Sig.ri **ANTONINO CORRAO** (C.F. CRRNNN37R22C074U), nato a Casteldaccia (PA) il 22.10.1937 e residente in Casteldaccia, via Passo di Palermo n. 7, **MICHELE CORRAO** (C.F. CRRMHL60C16C074V), nato a Casteldaccia (PA) il 16.03.1960 e residente in Casteldaccia, via Passo di Palermo n. 7, **ANTONIO CORRAO** (C.F. CRRNTN87B18Z404D), nato negli Stati Uniti d'America (EE) il 18.02.1987, di residenza sconosciuta e **GIUSEPPE CORRAO** (C.F. CRRGPP88B07Z404L), nato negli Stati Uniti d'America (EE) il 7.02.1988, di residenza sconosciuta.

– *resistenti* –

* * *

FATTO

1. Con atto autenticato nelle firme dal Notaio dott. Bruno Sergio in data 16.03.1987 rep. 34938, regolarmente registrato rep. 36553 in data 2.10.1987 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo il successivo 3.11.1987 (v. allegato 02 “*Atto di servitù*” all'interno del qui prodotto sub. **doc. n. 1** denominato “*Perizia tecnica geom. Roscigno*”; da ora anche solo il “**Contratto**”), i sig.ri Corrao Antonino e Camarda Rosa hanno costituito sul fondo di proprietà regolare **servitù di**



metanodotto in favore di Snam S.p.A. (oggi Snam Rete Gas S.p.A.);

2. Il contratto costitutivo prevede, tra le altre cose, **l'obbligo per la parte Concedente, nonché per i suoi successori e/o aventi causa, di non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri dodici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita** (art. 7);

3. A seguito di alcuni controlli effettuati da parte dei tecnici del Centro di manutenzione di Caltanissetta, Snam Rete Gas S.p.A. è venuta a conoscenza della violazione del citato articolo (**doc. n. 2**);

4. In particolare, sul fondo emarginato sono stati illegittimamente realizzati: un muretto in cemento con recinzione in rete metallica, un fabbricato in muratura, una tettoia in muratura, un'area di cemento, una recinzione in rete metallica, un muro di contenimento in cemento ed altre opere accessorie;

5. I dettagli delle opere costruite in violazione della cd. "fascia di rispetto" sono state dettagliatamente descritte in apposita perizia tecnica del geom. Rosario Roscigno che si offre in documentazione (**doc. n. 1**).

6. Al fine di pretendere il rispetto di quanto prescritto nel contratto di servitù, tramite la rimozione di quanto illegittimamente realizzato nella fascia asservita dal metanodotto, Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato:

- n. 2 lettere di contestazione a mezzo raccomandata a/r datate 17.02.2021 e 7.06.2022 (**doc. n. 3**)
- n. 2 atti di intimazione e diffida stragiudiziale a firme del procuratore del 19.10.2022 (doc. n. 3);

7. Posto che il Centro competente ha eseguito un sopralluogo in data 3.02.2023 confermando che le opere interferenti erano ancora presenti nei luoghi (**doc. n. 4**), Snam Rete Gas S.p.A., individuati i legittimati passivi nei sig.ri Antonino e Michele Corrao (a quella data, a seguito di diversi intervenuti atti di disposizione delle quote di proprietà e di altri diritti reali, nonché a seguito di alcuni decessi, essi risultavano essere gli unici intestatari dell'immobile oggetto della contestazione ancora in vita (**doc. n. 5**)), ha presentato domanda di mediazione quale assolvimento della condizione di procedibilità per successivo eventuale instaurando giudizio presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in quanto, ai sensi dell'art. 11 del contratto *"per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Milano"*;

8. La mediazione ha avuto esito negativo (**doc. n. 6**);

9. Anche le ulteriori interlocuzioni tra le parti in ottica di risoluzione bonaria della vertenza, in cui i sig.ri Corrao – per mezzo del loro difensore – hanno comunicato di aver rimosso alcune delle opere oggetto di contestazione, non hanno portato al ripristino della situazione in totale stato di legittimità;



10. nelle more, sempre in seguito ad alcuni decessi nonché a conseguenti atti di disposizione delle quote di proprietà e di altri diritti reali (es.: accettazione eredità), la legittimazione passiva è parzialmente mutata (v. *infra*). Pertanto, si rende necessario riproporre anche l'invito al procedimento di mediazione.

*

DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVITU'

I.I Sulla natura reale della servitù di metanodotto e sulla legittimità passiva degli attuali proprietari

Come anticipato nella parte in fatto, la servitù di metanodotto oggetto del presente giudizio è stata validamente costituita con atto autentico nelle firme del Notaio dott. Bruno Sergio in data 16.03.1987, regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo in data 3.11.1987.

Trattasi di una servitù prediale volontaria ai sensi dell'art. 1027 c.c., e quindi del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo, consistente - nel caso di specie - nell'esercizio, manutenzione e sorveglianza della condotta di trasporto del gas.

Dalla documentazione catastale aggiornata (v. **doc. n. 7**), gli attuali proprietari del fondo in questione risultano essere:

- **sig. Antonino Corrao** (C.F. CRRNNN37R22C074U), usufruttuario per 8/12;
- **sig. Michele Corrao** (C.F. CRRMHL60C16C074V), nudo proprietario per 2/6 e proprietario per 1/6;
- **sig. Antonio Corrao** (C.F. CRRNTN87B18Z404D), nudo proprietario per 2/12 e proprietario per 1/12;
- **sig. Giuseppe Corrao** (C.F. CRRGPP88B07Z404L), nudo proprietario per 2/12 e proprietario per 1/12.

Stante la natura reale del diritto in questione, tali soggetti figurano quindi tutti come legittimati passivi contro cui proporre l'azione per cui si procede.

A tal proposito, invero, non assume alcun rilievo né la circostanza che gli attuali resistenti non abbiano partecipato all'atto originario, né chi è il soggetto che ha materialmente realizzato le opere in violazione del diritto di SNAM, seguendo il vincolo reale il bene e non la persona del proprietario.

*

I.II La violazione dell'art. 7 del Contratto e l'azione reale a tutela del diritto di servitù



L'art. 7 del Contratto di servitù prevede espressamente l'obbligo, per la parte concedente e per i suoi successori/aventi causa, di **non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a dodici metri dalla tubazione**. La previsione in questione integra sostanzialmente il contenuto del diritto di servitù, esplicandosi come modalità di esercizio dello stesso.

Ebbene, come anticipato, è **documentalmente provato** che, all'interno della cd. "fascia di rispetto" **sono invece state realizzate opere/manufatti**, così come dettagliatamente descritte nella perizia tecnica del geom. Roscigno, le quali determinano evidentemente **un'alterazione dello stato dei luoghi incompatibile con il diritto gravante sul fondo** per cui è causa, e che – prima di tutto – trova fondamento in ragioni di sicurezza.

La violazione è attuale e permanente, come confermato dal sopralluogo del 3.02.2023 e dal mancato integrale ripristino dei luoghi nonostante le diffide e il tentativo di mediazione.

Da ultimo, se mai ve ne fosse bisogno, si precisa che: *"la costruzione di manufatti in violazione della distanza stabilita nel titolo costitutivo di una servitù di metanodotto rappresenta **un atto illecito** e non configura un possesso utile a usucapire un diritto di servitù distinto. Conseguentemente, non può darsi luogo all'acquisto per usucapione di un diritto a mantenere edifici realizzati in contravvenzione al divieto convenzionale"* (Cass. n. 25630/2024).

Non servono quindi molte altre parole per avvedersi del diritto della ricorrente ad ottenere l'immediata interruzione della turbativa e la conseguente messa in pristino dello stato dei luoghi.

L'art. 1079 c.c., infatti, prescrive il diritto del titolare della servitù di farne accertare l'esistenza, di far cessare le turbative e di ottenere la rimessione delle cose in pristino.

*

II. SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA DI SICUREZZA

Oltre a quanto sopra, già di per sé sufficiente a provare le ragioni della ricorrente, vale la pena rilevare in questa sede come le opere realizzate all'interno della fascia rispetto dai sig.ri Corrao, non solo si pongono in contrasto con quanto previsto nel titolo costitutivo della servitù, ma realizzano altresì una intollerabile **violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza per il trasporto del gas naturale** previste dal D.M. 24/11/1984, attualmente recepita dal Decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante la *"Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*, in cui peraltro le prescrizioni contrattuali trovano il loro fondamento.

Tali richiamate norme, infatti, hanno lo scopo di garantire la sicurezza dell'infrastruttura, la prevenzione di rischi per cose e persone, nonché la piena accessibilità ad interventi di controllo, manutenzione e pronto intervento.

Tale aspetto non può quindi che aggravare l'illegittimità della condotta dei resistenti, alle quali dovrà



essere posto rimedio tramite l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

* * *

Tutto ciò premesso, dedotto ed argomentato in fatto e in diritto, SNAM RETE GAS S.P.A., come sopra rappresentata e difesa

INVITA

i resistenti, anche mediante notifica per pubblici proclami nelle modalità che il Presidente di Codesto Ill.mo Tribunale vorrà indicare in accoglimento dell'istanza proposta in calce al presente ricorso, a partecipare all'incontro di mediazione fissato per il giorno **8 gennaio 2027** ore **14:30**, con modalità da remoto (v. **doc. n. 8**), avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (**procedura Rg. A.M. n. 2294/2026**); nonché

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché **fissi**, con decreto ai sensi dell'art. 281-*undecies*, co. 2 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti (in data compatibile con il perfezionamento della notifica per pubblici proclami di cui all'istanza in calce, e quindi in data successiva rispetto all'incontro di mediazione), **assegnando** il termine per la costituzione delle parti resistenti, che dovrà avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza, **con espresso avvertimento** che la costituzione oltre i suddetti termini di cui al secondo comma dell'art. 281-*undecies* c.p.c. implica le decadenze di cui ai commi terzi e quarto del medesimo articolo; che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, *contrariis reiectis* e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, così provvedere:

in via principale:

- **accertare e dichiarare** la violazione da parte dei sig.ri Corrao del diritto di servitù costituito in favore di Snam Rete Gas S.p.A.;
- per l'effetto, **ordinare** la cessazione delle interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritti in narrativa nonché ordinare il ripristino dei luoghi in conformità con quanto previsto dal contratto costitutivo della menzionata servitù di metanodotto;
- **condannare** i sig.ri Corrao, in solido tra loro, al pagamento di una penale di 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di cui ai punti precedenti;

in ogni caso:



con vittoria di spese e competenze, anche per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge. Con riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione, istruttoria e di merito, nei termini di legge.

*

Si producono i seguenti documenti:

All. A) Procura notarile Muraca;

- 1) perizia tecnica geom. Roscigno;
- 2) documentazione fotografica;
- 3) diffide e corrispondenza;
- 4) verbale di picchettamento 3.03.23;
- 5) intestatari al 13.02.2024;
- 6) verbale negativo mediazione;
- 7) attuali intestatari;
- 8) procedura di mediazione Rg. AM n. 2294/2026.

*

Ai fini del pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 518,00.

*

Con osservanza.

Milano, 16 luglio 2026

avv. Fabio Todarello

avv. Federico Novelli

avv. Cristina Grassi

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Milano
ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI

Per **SNAM RETE GAS S.P.A.** (C.F. 10238291008), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, in persona del suo legale rappresentante avv. Francesca Muraca, nella sua qualità di AGC Litigation, Legal Administration & Hse Legal Affairs di Snam S.p.A, giusta procura Notaio Ezio Ricci del 21 settembre 2023, Rep. n. 89548, Racc. n. 27781, registrata



all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 4 ottobre 2023 al n. 93781 serie 1T (All. A), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Fabio Todarello (cod. fisc. TDRFBA70S23D976K – PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Federico Novelli (C.F. NVLFRC73P24F839M – PEC: federico.novelli@milano.pecavvocati.it) e Cristina Grassi (cod. fisc. GRSCST75L62L424P - PEC cristina.grassi@milano.pecavvocati.it), tutti del Foro di Milano, anche in via disgiuntiva tra loro, i quali, in forza della predetta procura, eleggono domicilio presso il loro studio in Piazza Velasca n. 4, Milano, e domicilio digitale presso i predetti indirizzi PEC, cui si dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio.

PREMESSO CHE

- con il sopraesteso ricorso ex art. 281*decies* c.p.c., l'istante intende adire il Tribunale di Milano al fine di ottenere il rispetto del diritto di servitù della Società e il ripristino delle condizioni di sicurezza rispetto al metanodotto denominato "Termini Imerese - Palermo" DN 300 – 24 bar;
- i sig.ri Antonio Corrao e Giuseppe Corrao – come da visura castale prodotta sub. doc. 7 – risultano *nati* negli Stati Uniti d'America, pertanto non iscritti all'AIRE, e pertanto risulta **estremamente complesso individuare con precisione l'attuale ubicazione degli stessi;**
- nonostante gli sforzi profusi e i rilevanti costi ed oneri sostenuti dalla ricorrente per le complesse ricerche anagrafiche e catastali protrattesi per oltre due anni, anche a causa della complessa ricostruzione delle linee di successione della famiglia in questione, risulta **pressoché impossibile identificare, in modo certo ed inequivocabile, il luogo in cui effettuare le notificazioni tramite le modalità ordinarie** (invece certamente possibile nei confronti dei sig.ri Antonino e Michele Corrao, la cui residenza è conosciuta);
- si appalesa **l'antieconomicità** di un ulteriore approfondimento delle ricerche e della notificazione tramite le modalità ordinarie, le quali scoreggerebbero gli istanti a regolarizzare una situazione di fatto perdurante da diversi anni e che si pone in contratto con un interesse pubblico di fondamentale importanza come è quello della pubblica sicurezza;
- il Presidente del Tribunale ha la facoltà di indicare, ex art. 150 c.p.c., i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati e che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può disporre, con decreto emesso in calce all'atto, che la notifica sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando lo consigliano circostanze particolare o esigenze di maggiore celerità;
- alla luce di quanto esposto, appare evidente, nel caso di specie, l'opportunità che venga autorizzata la notifica del suesteso ricorso (e conseguente emanando decreto), nonché dell'invito alla mediazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150-151 c.p.c., nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale di Milano e/o sul



portale della testata giornalistica del Ministero, oltre che mediante deposito di copia dell'atto stesso presso la sede del Comune di Palermo e/o dalla pubblicazione di un estratto del ricorso e del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

*

Tutto ciò premesso e considerato, l'istante

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Milano, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero ex art. 50 comma 2 disp. att. C.p.c., voglia autorizzare l'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 150-151 c.p.c., a procedere alla notificazione del suesteso ricorso (e conseguente emanando decreto), nonché dell'invito alla mediazione obbligatoria (n. 2294/2026), nei confronti dei sig.ri ANTONIO CORRAO (C.F. CRRNTN87B18Z404D), nato negli Stati Uniti d'America (EE) il 18.02.1987 e GIUSEPPE CORRAO (C.F. CRRGPP88B07Z404L), nato negli Stati Uniti d'America (EE) il 7.02.1988, indicando altresì le modalità della notifica, mediante apposizione del decreto in calce al presente atto.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 s.s.m.m. si dichiara che per la presente istanza è dovuto un C.U. pari ad Euro 98,00.

Milano, 16 luglio 2026

avv. Fabio Todarello

avv. Federico Novelli

avv. Cristina Grassi

